

Storia delle donne nell'Italia contemporanea

A cura di Silvia Salvatici

Carocci editore  Frecce

1^a edizione, maggio 2022
© copyright 2022 by Carocci editore S.p.A., Roma

Realizzazione editoriale: Omnibook, Bari

Finito di stampare nel maggio 2022
da Eurolit, Roma

ISBN 978-88-290-1449-1

Riproduzione vietata ai sensi di legge
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

Siamo su:
www.carocci.it
www.facebook.com/caroccieditore
www.instagram.com/caroccieditore

Indice

Introduzione di <i>Silvia Salvatici</i>	13
Confini mobili e reti transnazionali	14
Geografie complesse e sguardi di lungo periodo	18
1. La nazione delle italiane: patriottismo, nazionalismo, imperialismo di <i>Catia Papa</i>	25
Genere, nazione, impero	26
Donna Italia	30
Diritti e doveri delle donne	34
Italiane nuove	39
Guerre nazionali e generi di regime	44
Approfondimenti bibliografici	50
2. Lo spazio pubblico delle donne: suffragio, cittadinanza, diritti politici di <i>Vinzia Fiorino</i>	53
Prendere la parola: il triennio giacobino e il 1848	54
Il Codice civile, i diritti negati e il primo femminismo	58
Le masse e le donne nella crisi di fine secolo	63
La stagione suffragista	66

Dallo Stato totalitario alla Repubblica dei diritti	72
Approfondimenti bibliografici	77
3. I femminismi dall'Unità ad oggi di <i>Paola Stelliferi</i>	79
Egualitario, socialista, maternalista: l'associazionismo nell'Italia unita	82
Dall'assistenzialismo patriottico di età giolittiana al “femminismo fascista”	88
Il primo ventennio democratico e i prodromi del nuovo femminismo	94
«Non c'è uguaglianza tra diseguali»	97
Dal movimento di massa al femminismo diffuso	101
Uno sguardo sugli anni Ottanta	104
Approfondimenti bibliografici	106
4. Le donne nelle guerre mondiali di <i>Silvia Salvatici</i>	109
Tra neutralismo e interventismo	111
La Grande Guerra e la mobilitazione delle donne	113
Lungo il fronte di combattimento	116
Contro la guerra, nelle campagne e nelle città	119
Da una guerra all'altra	122
Dopo l'8 settembre	125
Le donne nella guerra civile	128
Approfondimenti bibliografici	133
5. La violenza maschile contro le donne di <i>Laura Schettini</i>	135
«Il padrone qui dentro sono io»: ordine delle famiglie e violenza	137

Violenza privata	141
«Se sei tradito, uccidi!»: omicidi d'onore, ira, passione	144
Violenza sessuata/violenza sessuale	151
<i>Turning points: «ognuna raccoglie i frutti che ha seminato»</i>	155
Approfondimenti bibliografici	160
6. Lavoro e riconoscimento: un binomio mobile	
di <i>Alessandra Pescarolo</i>	163
La dignità del lavoro: donne e uomini nella lunga durata	166
Patriarcato, maternalismo, <i>male breadwinner</i>	168
La svalutazione del lavoro: nelle campagne, in città, in fabbrica	170
Cetti medi al lavoro	174
Dalla Prima guerra mondiale al fascismo: una regressione simbolica e materiale	177
Il lavoro nella Repubblica: principio costituente o sfera preclusa?	179
Scarti da richiudere: lavoro, riconoscimento, giustizia sociale	183
Approfondimenti bibliografici	186
7. Tra casa e mercato: genere, consumo e lavoro familiare	
di <i>Enrica Asquer</i>	187
Oltre l'approccio “consumerista”	188
Il consumo e la scienza del governo domestico	191
Tra guerra e dopoguerra: una stagione ambivalente	199
Le culture del “miracolo” e la critica femminista	203
Approfondimenti bibliografici	210

8.	La maternità: dall'assistenza al welfare di <i>Elisabetta Vezzosi</i>	213
	Il paradigma maternalista	214
	Tra diritti e bisogni: le Casse di maternità	216
	Madri e cittadine: le politiche del fascismo	221
	Dalla legge del 1950 alle politiche di conciliazione	228
	Approfondimenti bibliografici	235
9.	Donne e migrazioni di <i>Alessandra Gissi</i>	237
	Muoversi nelle pieghe della storia	239
	Nuovi mondi	242
	Lasciare la patria matrigna	245
	Ragazze con la valigia: primo movimento	247
	Città nuove	250
	Ragazze con la valigia: secondo movimento	253
	Approfondimenti bibliografici	257
10.	Identificazione di genere: corpi e culture delle sessualità di <i>Emmanuel Betta</i>	259
	La lunga storia della sessualità	261
	Sessualità e corpo nella storia italiana: dall'Unità alla Grande Guerra	264
	Nel ventennio fascista	271
	In cerca di discontinuità	275
	Verso nuove articolazioni tra genere e sessualità	280
	Approfondimenti bibliografici	283

II. Le forme della fede: cristianesimo, femminismi, militanza di <i>Anna Scattigno</i>	285
Il femminismo cristiano nel primo Novecento	286
La militanza delle cattoliche	292
In politica «come nuovo fermento cristiano»	295
Tra dissenso e femminismo	300
Approfondimenti bibliografici	308
 Note	309
 Indice dei nomi	353
 Autrici e autori	365

La violenza maschile contro le donne

di *Laura Schettini*

Nel marzo 2020, a pochi giorni dall'adozione a livello internazionale delle misure di lockdown (confinamento) per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, era già parso evidente che queste politiche non avrebbero avuto per uomini e donne gli stessi effetti. In particolare, a preoccupare era il possibile aumento, a livello globale, delle violenze maschili contro le donne tra le mura domestiche. Nel rapporto pubblicato a luglio 2020 l'European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) registrava infatti un incremento sostanziale del fenomeno a partire da marzo 2020 nel 72% dei paesi che avevano partecipato all'inchiesta (21 su 27). Durante la pandemia, inoltre, si era verificata una significativa flessione delle denunce e del ricorso alle cure mediche o alle strutture di supporto da parte delle donne rispetto all'anno precedente, con un andamento altalenante e particolarmente eloquente: il calo era stato netto durante il lockdown primaverile, mentre i dati erano tornati a livelli vicini a quelli del 2019 con l'allentamento delle misure di confinamento¹. In Italia a testimoniare l'aumento delle violenze domestiche contro le donne ai tempi della pandemia è stata l'impennata delle chiamate al numero verde “antiviolenza” 1522 (del Dipartimento pari opportunità): da marzo a ottobre 2020 sono aumentate del 71,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente².

Per spiegare l'esplosione delle violenze di genere nel 2020, definita dall'agenzia United Nations Women una vera e propria “pandemia ombra”, si è fatto riferimento all'idea che l'obbligo di stare a casa e il concomitante peggioramento delle condizioni materiali ed economiche avrebbero avuto un «impatto negativo sulla condizione mentale ed emotiva delle persone e incrementato il consumo di droghe e alcol e i comportamenti aggressivi»³. Più utili, tuttavia, sembrano le riflessioni che non tacciono il contenuto di genere delle violenze e delle sue cause.

La pandemia e le misure di contrasto adottate hanno colpito maggiormente le donne: nella sfera economica e nelle relazioni sociali. Durante i lockdown a perdere è stato soprattutto il lavoro informale e quello che richiede contatto con il pubblico, dove le donne sono più spesso impiegate. Già a giugno 2020 le linee di tendenza erano chiare: «Negli Stati Uniti [le donne] rappresentano meno di metà della forza lavoro, eppure ad aprile il 55 per cento delle persone licenziate era di sesso femminile. Secondo il gruppo Institute for Fiscal Studies (IFS) nel Regno Unito le madri hanno il 50 per cento di probabilità in più di aver perso o abbandonato il lavoro durante il *lockdown* rispetto ai padri»⁴. Conseguentemente un numero crescente di donne si è trovato confinato a casa, senza occasioni per uscire, in uno stato di dipendenza economica dai propri partner e quindi maggiormente esposte a dinamiche di potere e dominio. Allo stesso tempo, il confinamento nella sfera domestica ha significato l'isolamento delle donne dalle reti sociali e la possibilità per i maltrattanti di esercitare più facilmente il controllo.

L'impennata di violenze domestiche contro le donne durante la pandemia, dunque, possiamo leggerla non tanto nel segno della discontinuità, come qualcosa di eccezionale causato da sollecitazioni straordinarie, quanto piuttosto alla luce di elementi che rimandano alla diversa posizione storicamente occupata da uomini e donne nella società. La “pandemia ombra” parla, tra le altre cose, del modo in cui sono strutturate le relazioni familiari e di coppia, di come è gestita la vita domestica, della fragilità e instabilità del lavoro femminile. È un fenomeno inedito, dunque, ma che ha addentellati nella costruzione storica della disuguaglianza e delle relazioni di genere.

Queste riflessioni testimoniano, da una parte, l'importanza della prospettiva storica per la comprensione dei fenomeni attuali e, dall'altra, ci introducono ai temi e all'approccio metodologico di questo capitolo.

Nelle prossime pagine la violenza maschile contro le donne sarà considerata violenza di genere o, come direbbero nei paesi anglofoni, violenza basata sul genere (*gender based violence*). Una categoria che ha guadagnato consenso nel linguaggio politico e nel dibattito pubblico perché evoca la qualità contestuale, relazionale e storica delle violenze: il legame tra esse e determinate convinzioni, aspettative, pretese – codificate e sedimentate nel tempo – relative ai ruoli dei due generi nella società. Si tratta di una categoria che, quindi, anche quando guarda al legame tra mascolinità e violenza ne rigetta una visione essenzialista⁵. In questo senso, raccontare la storia

della violenza maschile contro le donne nel contesto italiano, dall'Unità a oggi, significa interrogare anche la storia della famiglia, il principale teatro delle violenze di genere tanto nel passato quanto nel presente e la storia della considerazione sociale e giuridica del corpo e della sessualità femminile.

«Il padrone qui dentro sono io»: ordine delle famiglie e violenza

«Il padrone qui dentro sono io, e intendo di comandare io e non altri. [...] Rammenta gli articoli del codice civile che ci furono letti in Municipio il giorno del nostro matrimonio: e il codice dice che la moglie deve stare soggetta al marito, lo deve seguire dappertutto, gli deve obbedienza e rispetto»⁶. Sono le parole con cui nel 1903, in un appartamento di Milano, Alberto Olivo, un impiegato con la passione per la matematica, richiamò all'ordine la moglie Ernestina. L'occasione era uno dei tanti alterchi che avevano scandito la loro vita matrimoniale, ma che presto volse verso un finale tragico: poche sere dopo Alberto, a suo dire accecato dall'ira per un ennesimo insulto lanciato dalla consorte, la uccise a coltellate. La vicenda è degna di nota non solo perché rappresentò un importante caso giudiziario al quale parteciparono in veste di periti vere e proprie celebrità del periodo, come Cesare Lombroso, ma anche perché a ridosso del processo Alberto Olivo scrisse un lungo memorandum per spiegare il delitto, una sorta di romanzo matrimoniale. Lo scritto rappresenta uno dei pochi documenti attraverso cui è possibile avvicinarsi al mondo delle emozioni e delle convinzioni a lavoro in un caso di violenza di genere di oltre un secolo fa. Nel suo racconto Alberto restituì l'inferno di una vita coniugale segnata dai comportamenti irragionevoli ed egoisti della moglie, poco incline a vestire i panni di una oculata amministratrice dell'economia familiare e piuttosto dedita ai capricci, oltraggiosa, noncurante dei bisogni del marito. Alberto calcò su questi elementi, probabilmente perché sapeva che così avrebbe guadagnato la benevolenza degli altri uomini, mariti a loro volta, presenti in aula, chiamati a giudicarlo. La sua spiegazione del delitto, tuttavia, così come le parole citate in apertura di questo paragrafo, evocano anche in modo chiaro il legame esistente tra violenza domestica e ordine delle famiglie. Alberto aveva chiara la posizione che il Codice civile gli aveva assegnato all'interno del matrimonio e a essa si appellò per

riaffermare un ruolo di dominio che evidentemente gli era conteso da Ernestina. Allo stesso tempo, era stata anche la paura di essere giudicato dagli "altri" (gli altri condomini, i vicini, la portinaia che pure comparivano nel suo racconto) come debole e inadeguato a spingerlo costantemente verso il conflitto nel corso degli otto anni del matrimonio, fino al gesto estremo.

È un caso esemplare da cui partire, dunque, che testimonia con efficacia come la violenza di genere si posizioni all'incrocio tra storia del diritto, storia delle emozioni e storia sociale e che ci suggerisce, ora, di prendere in considerazione quella posizione di comando che Alberto aveva evocato come una prerogativa e alla quale Ernestina non aveva obbedito.

Quando, a Unità avvenuta, il nuovo Regno d'Italia si dotò del primo codice civile nazionale, il cosiddetto Codice Pisanelli del 1865, il legislatore intervenne anche sul sistema dei diritti e dei doveri che interessavano l'organizzazione della vita familiare (Libro I, tit. v, capo IX, *Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio*). Che la famiglia fosse pensata e voluta come un'unità gerarchica e fondata su esplicite relazioni di potere era da subito dichiarato nell'art. 131 dove si sanciva che «Il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare residenza». Con diversi articoli successivi, tra i quali il 134 che istituì per le mogli il vincolo dell'autorizzazione maritale anche per semplici operazioni economiche o commerciali, e il 220 che assegnò al padre l'esercizio esclusivo della potestà sui figli, era costruita minuziosamente la condizione di subordinazione giuridica delle donne sposate. Al capofamiglia, in continuità con una lunga tradizione che risaliva al diritto romano, erano accordati diversi strumenti per salvaguardare la posizione di comando. Tra questi, nel nuovo Regno d'Italia era considerato legittimo ed era assai comune il ricorso a una determinata dose di violenza per ricondurre all'obbedienza moglie e figli.

Lo *ius corrigendi*, benché non fosse esplicitamente previsto nel Codice civile, era istituto giuridico indirettamente asseverato dal fatto che tanto nella giustizia civile quanto in quella penale si discutevano gli eccessi da sanzionare, stabilendo implicitamente che esisteva, come era stato per secoli, una quota di violenza correzionale legittima.

Eccessi, sevizie e gravi ingiurie erano tra le poche, e le più sfruttate, ragioni che potevano condurre le donne alla separazione legale per colpa (art. 150 c.c.).

D'altra parte, l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina che arretravano «danno o pericolo alla salute», così come i maltrattamenti ver-

so persone della famiglia, erano previsti tra i delitti contro le persone nel primo codice penale unitario del 1889, noto come Codice Zanardelli (rispettivamente artt. 390 e 391). A distinguere i due reati era, come spiegato negli *Studi illustrativi del nuovo Codice penale* a cura di Luigi Lucchini, l'intenzione, l'*animus*, con il quale le violenze erano perpetrate: nel caso di maltrattamenti l'autore era mosso da rancore e avversità, mentre nell'abuso dei mezzi di correzione egli «si propone[va] il miglioramento della vittima, [era] mosso da sentimenti di benevolenza, e adopera[va] mezzi che soltanto ecced[evano] la misura della correzione»⁷.

Quale fosse il limite e il contesto entro cui le violenze non giustificavano la separazione né costituivano reato era la domanda che impegnò i tribunali nei decenni successivi e che, discussa e raccolta nelle sentenze e nella giurisprudenza, restituisce oggi una fotografia delle convinzioni più diffuse al tempo.

Attraverso le decisioni dei tribunali sulle richieste di separazione per eccessi dall'Unità alla Seconda guerra mondiale si riscontra come, a fronte di una codificazione volutamente ambigua, ai magistrati spettò il compito di trovare la giusta misura tra la necessità di confermare l'indissolubilità del matrimonio e quella di non tollerare oltremisura lo scandalo e il turbamento sociale causati da violenze domestiche che passavano il segno⁸. In generale, sembra che l'orientamento dei tribunali sia stato quello di pronunciarsi a favore della separazione solo in presenza di pericolo di vita per la donna e, in ogni caso, mostrando una certa riluttanza a sciogliere matrimoni di lungo corso e con molti figli.

Un altro aspetto a cui prestare attenzione sono gli elementi utilizzati dai giudici per stabilire se le violenze fossero state eccessive o meno: essi sono illuminanti per comprendere cosa all'epoca distinguesse l'uso legittimo della forza dalla violenza inaccettabile all'interno delle relazioni di coppia e familiari. Tra questi elementi un ruolo dirimente sembra lo abbiano avuto la reputazione e lo *status* sociale dei protagonisti dei fatti. Così, mentre si pensava che «tra persone civili e di onesta condizione» uno schiaffo e un pugno erano atti eccessivi e quindi sufficienti per concedere la separazione, lo stesso non valeva per il «volgo» che, familiarizzato a gesti e linguaggio brutali, si riteneva avesse la soglia della violenza e dell'eccesso più alta⁹.

Un altro fattore che ebbe un peso notevole nelle sentenze e nei dibattimenti era il comportamento e la condotta femminile: in che misura la donna – con contegni, parole, azioni – aveva provocato e quindi meritato

le violenze? Nelle cause di separazione per colpa, dunque, a Torino come a Roma, si finiva per discutere non tanto delle sevizie, delle percosse, delle ingiurie perpetrate da mariti gelosi o tiranni, quanto di costumi e contegni femminili¹⁰. Oltre alle condotte morali e sessuali femminili, diversi procedimenti portarono in tribunale storie matrimoniali in cui la violenza maritale era addebitata all'eccessiva autonomia o al troppo potere economico delle donne. Attraverso le percosse, gli insulti e le spinte gli uomini sembravano anche riaffermare pubblicamente, nelle osterie o per strada, la loro posizione di dominio rispetto a donne che conducevano imprese e mandavano avanti la casa¹¹.

Infine, tra gli elementi che condizionavano le decisioni dei tribunali svolse un ruolo importante proprio la questione della pubblicità delle violenze, soprattutto nei casi che interessarono coppie di classe medio-alta. Se le percosse o le offese erano avvenute nel privato della casa coniugale, senza provocare pubblico scandalo e l'intervento del vicinato, non giustificavano la concessione della separazione. Così si espresse la Corte d'Appello di Torino nel 1874, sulla richiesta di separazione avanzata da Delfina P.: il marito, indicato dalla Corte quale onesto negoziante e buon marito, avrebbe sì rovesciato sulla moglie una catinella di feci e l'avrebbe colpita con pugni, ma avrebbe agito «non di proposito e per sistema, ma all'occasione soltanto e per effetto di un'irascibilità naturale che male può frenare quando le cose non vanno a suo genio» e, soprattutto, non si evidenziava che egli avesse «mai fatto pubblico oltraggio alla consorte»¹².

La gerarchia familiare prevista nel Codice civile del 1865 rimase immutata per molti decenni e nelle sentenze relative a istanze di separazione per sevizie, eccessi, ingiurie gravi non si notano significativi cambiamenti, neanche al passaggio dal governo liberale al regime fascista¹³. Le percosse e le offese continuarono a essere misurate e soppesate al fine di stabilire di volta in volta se esse fossero state eccessive o potessero ritenersi «una consuetudine di vita [...] che si può lasciare liberamente funzionare» o addirittura una «manifestazione di amoroso attaccamento»¹⁴.

Anche il nuovo Codice civile, approvato nel 1942, non apportò modifiche al sistema dei diritti e doveri dei coniugi, mantenendo il marito a capo della famiglia, la patria potestà, l'indissolubilità del matrimonio. Rispetto a sessant'anni prima si registrò solo l'assenza dell'autorizzazione maritale, abolita nel frattempo con la legge 17 luglio 1919, n. 1176, *Norme circa la capacità giuridica della donna*, che aprì a un diverso peso delle donne nella gestione dell'economia familiare (cfr. CAP. 6).

In campo penale qualcosa cambiò con il Codice del 1930, ma nella direzione di un ulteriore rafforzamento degli interessi della famiglia e della sua unità a discapito degli interessi individuali, e femminili in particolare. Intesa come base sociale dello Stato fascista, la famiglia incontrò nel nuovo Codice speciale tutela. Essa venne considerata non l'unione degli interessi degli individui che la componevano, ma un «soggetto di interessi giuridici distinto» che il diritto penale tutelò con un titolo a parte, l'XI, *Dei delitti contro la famiglia*. Tra questi, togliendoli dai delitti contro la persona nei quali ricadevano nel Codice Zanardelli, finirono l'abuso dei mezzi di correzione e i maltrattamenti in famiglia (artt. 571 e 572). È da segnalare, inoltre, che il nuovo Codice stabiliva una netta e significativa differenziazione di pene per punire la morte derivante da abuso dei mezzi di correzione rispetto a quella dovuta a maltrattamenti: nel primo caso, la reclusione prevista era da tre a otto anni, mentre nel secondo da dodici a venti anni¹⁵. Si sanciva così che l'uccisione derivante da percosse o altri atti frutto della volontà correzionale fosse meno grave di altre.

Violenza privata

Il carattere privato e nascosto delle violenze domestiche è tra gli elementi più importanti da prendere in considerazione: da una parte ha condizionato la maggiore o minore tolleranza sociale e giuridica nei confronti del fenomeno, come in alcuni dei casi prima citati, dall'altra è il fattore che in modo significativo ha permesso che le violenze potessero ripetersi, indisturbate, per anni.

La famiglia patriarcale, così come si è configurata anche dal punto di vista giuridico a partire dalla “lezione aristotelica”, è stata per molti secoli pensata come un corpo intermedio e sede di una giurisdizione autonoma, della quale era incaricato il capofamiglia, che poteva governare – come si è visto – anche emanando sanzioni¹⁶.

Importanti trasformazioni sono intervenute in età contemporanea a intaccare questa separazione giurisdizionale tra famiglia e Stato. La diffusione tra Otto e Novecento di una nuova cultura individualista e liberale avrebbe progressivamente influenzato anche la concezione della famiglia, riformando la sua autonomia e separazione dal corpo e dal governo statale. In questo senso andrebbe letta la progressiva messa al bando della tirannia

violenta del capofamiglia, testimoniata dall'introduzione nei codici penali del nuovo reato di maltrattamenti in famiglia¹⁷. Pare opportuno, tuttavia, mentre si riconosce una progressiva stigmatizzazione della violenza correzionale negli ultimi due secoli, rispetto all'età medievale e moderna, complicare il quadro. Non andrebbe sottovalutato il ruolo svolto, anche per la storia della violenza di genere, dalla diffusione a partire dall'Ottocento della ideologia della privacy borghese e di nuovi ideali di mascolinità "civilizzata"¹⁸. La nuova cultura della privacy si affermò come diritto non tanto dei singoli, quanto della famiglia, agendo ancora nella direzione dell'impermeabilità della sfera domestica all'intervento della giustizia "esterna". In questo senso il processo di addomesticamento della violenza registrato nell'ultimo secolo e mezzo sarebbe da intendere come l'affermazione di una cultura che, piuttosto che condannare la violenza maritale *tout court*, ne ripugnava la pubblicità.

Elementi utili a discutere il carattere nascosto, privatizzato, delle violenze domestiche in età contemporanea, e le implicazioni di questo imperativo, provengono anche da nuovi campi di indagine storica, quali lo studio delle violenze nei contesti migratori. Indizi e tracce di diffuse esperienze di abusi, maltrattamenti, sfruttamento intensivo delle donne, filtrano dagli studi che si sono occupati di matrimoni combinati, dell'incidenza di genere nelle malattie (fisiche e psichiche) tra i migranti, della prostituzione forzata¹⁹.

Durante tutta la prima metà del Novecento, negli Stati Uniti, sono state proprio le famiglie di immigrati italiani a essere segnalate per numero di casi di violenze contro donne e bambini intercettate dai servizi sociali e dai centri territoriali²⁰. La percentuale di donne immigrate di prima generazione colpite dalle violenze maritale che si rivolsero spontaneamente ai centri per chiedere aiuto, tuttavia, è stata generalmente molto bassa: le violenze erano qualcosa da tenere nascosto in famiglia, da una parte perché considerate corredo ordinario della vita matrimoniale, dall'altra perché il mandato di proteggere la comunità degli immigrati dall'intrusione delle autorità e da sguardi estranei era ritenuto più urgente.

Parlare delle violenze di genere nelle comunità di immigrati italiani è stato, anche storiograficamente, un tabù fino ad anni a noi molto vicini. Gran parte della storia dell'immigrazione italiana negli Stati Uniti è stata scritta da storici e storiche figli di quell'esperienza e le percosse e le violenze avvenute tra le mura domestiche sono state per lungo tempo un tema evidentemente difficile da riconoscere e poco opportuno da trattare. Far

emergere queste vicende avrebbe significato incrinare l'immagine della famiglia italiana, quando «è proprio sull'esaltazione del modello familiare italiano – legato all'onore, alla maternità e allo spirito di sacrificio delle donne nei riguardi della famiglia – che è stato costruito non solo l'immaginario, ma anche il riscatto dell'identità degli italiani nel mondo, almeno in alcuni paesi»²¹. Negli anni, dunque, le voci e le storie delle donne picchiata o violentate nelle migrazioni sono filtrate solo raramente o sono state deliberatamente messe in secondo piano.

Un utile esempio di tale opera di rimozione è la parabola di un prezioso racconto autobiografico, *Rosa, vita di una emigrante italiana*, pubblicato negli Stati Uniti nel 1970 e tradotto in italiano solo trent'anni dopo²². *Rosa* restituisce la storia di una donna nata negli anni Sessanta dell'Ottocento e cresciuta nelle campagne lombarde, che a 15 anni fu costretta dalla madre adottiva a sposare un uomo molto più grande di lei e di migliore condizione sociale, Santino. Dal principio della vita matrimoniale Rosa venne investita dalle violenze fisiche, sessuali e psicologiche del marito, che arrivò quasi a ucciderla. Quando questi emigrò negli Stati Uniti, in cerca di miglior fortuna, lei fu obbligata a raggiungerlo nel villaggio minerario in Missouri dove si era stabilito. Qui le violenze ricominciarono feroci e quando l'uomo avrebbe voluto anche impiegarla in un bordello da lui avviato, Rosa decise di scappare, trovando sostegno in un uomo che aveva conosciuto al villaggio minerario. Arrivata a Chicago iniziò una nuova vita, cementata da un secondo e più pacifico matrimonio e segnata dall'amicizia con Marie Hall Ets (1895-1984), scrittrice e illustratrice per l'infanzia che si era dedicata anche al lavoro di assistente sociale. Nel corso degli anni, l'analfabeta Rosa raccontò episodio dopo episodio la sua vita a Marie, che la raccolse e, infine, nel 1970 la pubblicò. L'autobiografia riscosse molto successo tra gli studiosi e le studiose della grande immigrazione negli Stati Uniti, che in essa videro una fonte rara per guardare quella pagina di storia attraverso gli occhi e le parole degli e delle emigranti. Del testo venne esaltato il potenziale etnografico: con le parole di Rosa, soprattutto quelle con cui raccontava la sua seconda vita nella Chicago negli anni della Grande depressione, le discriminazioni e i pregiudizi che le venivano rovesciati addosso, le fatiche affrontate, la storiografia guadagnava una fonte inestimabile per costruire l'epopea eroica dell'emigrazione italiana. Quella di Rosa, dunque, venne letta come «una storia di emancipazione, una success-story di una povera emigrata, setaiola lombarda, che in America impara a non aver paura dei signori, e a tener testa agli uomini»²³. Solo

recentemente studiose più accorte vi hanno intravisto anche del materiale utile a illuminare aspetti meno gloriosi, ma altrettanto costitutivi, delle esperienze migratorie, quali le dinamiche di violenza e sfruttamento delle donne che le hanno innervate, tenute a lungo nascoste o minimizzate.

Violenze fisiche e sessuali, segregazione, costrizione alla prostituzione, sono elementi che hanno ugualmente fatto parte della stagione delle migrazioni interne del secondo dopoguerra in Italia. Tra le storie delle meridionali arrivate a Torino negli anni Cinquanta e Sessanta, non sono poche quelle che raccontano le violenze di mariti che abusavano di alcol e dilapidavano il denaro faticosamente guadagnato²⁴. Per Renza le violenze ebbero molteplici forme: la gelosia che impedì e interruppe altre relazioni amicali, l'imposizione di gravidanze, parti, aborti in spregio a ogni pericolo per la sua salute (infatti la donna affrontò numerose e gravi emorragie), lo sperpero del denaro, le botte e le minacce di morte²⁵. Per Lidia, giovane di origini calabresi emigrata con la famiglia nella prima infanzia e cresciuta a Torino negli anni Sessanta, le violenze sessuali del padre arrivarono quando lei aveva quattordici anni; prima c'erano stati anni di percosse e violenze alla madre, che questa però aveva accettato con rassegnazione, considerandole normali. Lidia, invece, cresciuta a Torino, non reputò quanto le stava accadendo né normale, né accettabile e cercò il sostegno di diversi familiari per cambiare le cose. Scontratasi con l'omertà della rete parentale, compresa quella della madre, più preoccupata di salvare il nome e l'ordine della famiglia che la ragazza, Lidia denunciò da sola il padre e si allontanò da casa²⁶.

Vicende come queste confermano la lunga durata, ben oltre la Seconda guerra mondiale, di una diffusa considerazione della violenza maritale o paterna come un elemento normale della vita familiare e come un affare privato, che non doveva fioriusscire dalle mura domestiche per non manifestare il malfunzionamento o il fallimento della famiglia.

«Se sei tradito, uccidi!»: omicidi d'onore, ira, passione

Per comprendere quanto la violenza di genere sia stata giuridicamente e socialmente legittimata nel corso dell'età contemporanea, considerata un elemento ordinario e talvolta necessario alla tenuta delle relazioni di coppia, bisogna guardare non solo al diritto alla correzione riconosciuto al ca-

pofamiglia, ma anche ad altri principi, come quello dell'onore e della grave provocazione, che hanno scritto pagine fondamentali tanto della violenza domestica, quanto della violenza sessuale.

Concetto, o codice, particolarmente plastico e variabile nel tempo e a seconda del contesto, l'onore discusso e invocato nell'Italia di fine Ottocento era un patrimonio personale che esisteva in quanto riconosciuto dagli altri e non casualmente, per alcuni giuristi e nella percezione sociale, coincideva con la reputazione. Misurato, offeso e conquistato in molteplici ambiti e lungo la scala del coraggio, della lealtà, dell'onestà, l'onore che innervava le relazioni di genere e familiari era principalmente l'onore sessuale. Si tratta di una costruzione complessa e secolare, che si sostanziaava nel controllo della sessualità e, fondamentalmente, della capacità riproduttiva delle donne. L'onore femminile aveva a che fare con la verginità e soprattutto con la fedeltà²⁷, era un bene di cui le donne erano deposito ma non padrone. Di esso disponevano ed erano responsabili i maschi della famiglia (padre, marito, fratelli, parenti stretti) che ottenevano riconoscimento sociale o discredito, a seconda che lo amministrassero adeguatamente o meno. Nel corso dell'Ottocento e per buona parte del Novecento, l'onore ha rappresentato una vera e propria ossessione per la mascolinità, considerato quasi alla stregua del bene più prezioso di cui disponevano gli uomini e quello intorno a cui posizione sociale, emozioni e azioni ruotavano²⁸. Un capitale complicato da mantenere, dal momento che in buona parte finiva per dipendere dalle condotte sessuali e morali di figlie, sorelle, mogli che non casualmente trovavano speciale disciplina anche nell'ordinamento giuridico. I codici penali, per esempio, consideravano l'infrazione della fedeltà sessuale da parte di una donna sposata con particolare severità, operando fino al 1968 l'eloquente distinzione tra l'adulterio femminile (punibile con la detenzione) e quello maschile, non sanzionato se non quando la relazione prendeva la forma del concubinato²⁹.

L'ossessione maschile per l'onore e la reputazione, tuttavia, occupa un posto speciale nella storia della violenza di genere soprattutto perché ha rappresentato il più diffuso movente – innesco e giustificazione – di quelli che oggi chiamiamo femminicidi.

Codici e giurisprudenza, per quasi un secolo, hanno reputato che l'omicidio della moglie, figlia, sorella, responsabile di «illegittima relazione carnale», compiuto da un uomo «nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia³⁰ fosse un atto in qualche modo socialmente dovuto e per questo punibile con misure ridotte rispetto ad altri omi-

cidi. Nel Codice del 1889 la causa d'onore entrò come attenuante, con l'art. 377 che riduceva a meno di un sesto la pena prevista per l'omicidio, apprendo una lunga stagione di omicidi femminili rimasti pressoché impuniti.

Così, nel 1877, in un piccolo paese della provincia di Bari, il contadino Giuseppe S., avvisato da un amico, tornò dalle campagne repentinamente a casa sorprendendo la moglie in compagnia di un uomo. Preso dall'ira la ferì gravemente con tredici coltellate. Nel corso del dibattimento si accertò che la donna aveva da sempre mantenuto un contegno irreprerensibile, ma nonostante questo, bastando «la mera presenza di un uomo estraneo in casa per spiegare e giustificare il comportamento del marito», questi venne condannato a soli tre mesi³¹.

Tra Otto e Novecento delitti di questo genere erano all'ordine del giorno e ai processi che ne seguivano partecipava un pubblico appassionato e numeroso; le cronache del dibattimento, i resoconti delle testimonianze, delle perizie, delle arringhe, rappresentarono inoltre uno degli ingredienti principali dell'exploit della stampa popolare nell'Italia *fin de siècle*.

La tradizione di risolvere questo genere di processi con pene irrisorie, che oscillavano dai pochi mesi ai due-tre anni di detenzione, si conservò nel corso dei decenni e ancora nel 1930, alla vigilia dell'approvazione del nuovo Codice penale, era il modo in cui finiva una vicenda avvenuta nel Novarese. Qui, a fine giugno, il copione si ripeté uguale: un marito irreprerensibile, tornato inaspettato nella casa coniugale da una gita domenicale, vi sorprendeva la moglie a letto con un amico fraterno. L'ira, i colpi di pistola, l'amante ucciso, il processo, la sentenza: due mesi per non aver denunciato la pistola³².

Secondo la Commissione impegnata a lavorare alla riforma del Codice penale, che poi entrò in vigore rinnovato nel 1931, alla frequenza delle assoluzioni e delle pene modeste riconosciute agli omicidi per onore contribuiva notevolmente anche la composizione delle giurie di merito delle Corti d'Assise, allora dominate da giudici popolari. Sostenuti e acclamati come giustizieri dal pubblico che si ammassava chiassoso nelle aule a seguire questi processi, gli uomini che uccidevano per difendere il loro onore non potevano non riscuotere l'approvazione degli altri uomini comuni chiamati a giudicarli, con i quali condividevano lo stesso sistema di valori.

Particolarmente ricca di suggestioni è a questo proposito una vicenda che ci porta nella Calabria del 1930, quando alla Corte di Assise di Gerace si svolse il processo a carico di Annibale Mazzone, colpevole di aver ucciso la moglie Carmelita. L'uomo era emigrato da diversi anni in America, lascian-

do la moglie nel paese natio con la loro figlioletta, quando venne raggiunto da una lettera del fratello che lo avvisava del presunto tradimento di Carmelita con un maestro di musica arrivato in paese. Tornato improvvisamente e di nascosto dall'altra parte dell'Oceano, Annibale fece irruzione una mattina di maggio del 1928 nella casa coniugale e sparò tre colpi di pistola contro la moglie, uccidendola. Subito dopo si costituì ai carabinieri locali, sostenendo di aver agito per difendere l'onore familiare. L'arringa dell'avvocato Giuseppe Casalino, difensore di Mazzone, è una fonte importante per avvicinare la costruzione storica del nesso tra mascolinità e violenza. Le parole sono quelle, infatti, di un avvocato, uomo, che si rivolse ai giurati, altri uomini, e si appellò proprio a un presunto codice culturale condiviso, a emozioni maschili comuni. L'incipit dell'arringa è in questo senso esplicito:

Non vorrei parlarvi da avvocato a giudici; ma altrimenti vorrei parlarvi occhi ad occhi e cuore a cuore – da uomo ad uomini – da creatura fatta di carne e d'anima, e forse più d'anima che di carne, a creature fatte di carne e d'anima e soprattutto di anima!

Questo processo come tutti i processi del genere non è un processo fatto di carte, ma di sentimento, non di testimoni, ma di palpiti³³.

I casi di uxoriciidi motivati da offesa all'onore, gelosia, eccessiva passione, dunque, dovevano essere giudicati – giuridicamente e socialmente – guardando ai sentimenti e alle emozioni che il presunto tradimento prevedibilmente aveva innescato nel marito. Soprattutto, ed è l'elemento a cui conviene guardare con più attenzione, il delitto d'onore sembrava rappresentare un vero e proprio imperativo, che gli stessi uomini dovevano soddisfare. Usiamo ancora una volta le parole, quelle conclusive, dell'arringa di Casalino per trovare sintetizzato questo concetto: «“Se sei tradito, uccidi!”. Te lo gridano i tuoi avi da tutti i millenni; te lo gridano i tuoi morti da tutte le fosse; te lo grida la tua gente da tutte le case prossime e lontane. – Uccidi, che se no, sei disonorato due volte!»³⁴.

Lontani da essere atti impulsivi, compiuti nello stato d'ira suscitato dalla scoperta del tradimento, come volevano i codici, i delitti d'onore raccontati dalle cronache e dalla giurisprudenza erano rituali ben congegnati e quasi mai solitari, ma che prevedevano la partecipazione di molti altri soggetti e la ricorrenza di alcuni elementi: l'informatore e il vicinato tra i primi, le voci, le pressioni familiari, la costituzione alle forze dell'ordine – nella certezza della sostanziale impunità – subito dopo il delitto, tra

i secondi. Nonostante questo, come si è visto, il linguaggio che prevaleva nei processi e che motivava le miti sentenze era un linguaggio che si appellava a emozioni, passioni, impulsività, irrazionalità.

Fu questo elemento – l'eccessiva importanza assegnata ai sentimenti popolari nei processi per i delitti d'onore – a rappresentare il principale piano di intervento in materia di epoca fascista e, sostanzialmente, il solo campo nel quale si registrarono alcuni cambiamenti rispetto ai decenni precedenti.

Oltre a beneficiare del maggior peso acquisito in sede di giudizio da parte dei giudici togati, che avrebbero dovuto impedire che passioni ed emozioni entrassero smisuratamente nella valutazione di merito, il delitto d'onore guadagnò con il Codice penale entrato in vigore nel 1931 (il cosiddetto Codice Rocco) anche lo statuto di titolo giuridico proprio. Se la causa d'onore era stata assunta nel Codice Zanardelli come attenuante, nel nuovo Codice diventava un titolo di reato specifico, previsto dall'art. 587 che puniva l'omicidio con pene dai tre ai sette anni. Un'operazione che ebbe effetti ambivalenti: se da una parte, infatti, l'intenzione del legislatore era stata quella di dare una cornice normativa al delitto d'onore, punendolo con pene certe e prevedibilmente maggiori di quelle commutate in età liberale, dall'altra, il riconoscimento giuridico ottenuto, nonché le sanzioni comunque ridotte rispetto ad altri tipi di omicidi, fondarono una nuova cultura della sua legittimazione.

Tra gli anni Quaranta e Sessanta del Novecento non solo i delitti d'onore rimasero una pratica diffusa, trasversale dal punto di vista geografico e di classe, ma le pene commutate continuarono a essere molto basse, superando raramente e solo in presenza di circostanze aggravanti particolari i due-tre anni di detenzione. Ugualmente, la stampa seguitò a trovare in queste vicende un motivo di sicuro successo presso il pubblico, come testimonia lo spazio loro dedicato dai principali quotidiani nazionali e dalle testate locali, a Milano come a Catanzaro³⁵.

Quello dell'onore, tuttavia, non è stato il solo linguaggio della violenza maschile scatenata dalla pretesa di possedere in modo esclusivo il corpo femminile. Già dalla fine dell'Ottocento, per giustificare e legittimare le estreme violenze nei confronti delle partner, accanto ad esso troviamo il linguaggio della follia e quello dell'amore. L'omicidio compiuto da un uomo che si sapeva o sospettava tradito, raccontavano i periti medico-legali ai giudici, poteva essere infatti il frutto non tanto della volontà di difendere il proprio onore, quanto di un annullamento della volontà e della

coscienza causato dalla gelosia e dalla passione. E in molti di questi casi le pene miti del delitto d'onore venivano addirittura soppiantate dalla totale assoluzione degli imputati per vizio di mente³⁶.

Serafino R. venne assolto a Firenze nel 1906, dopo aver tentato di uccidere la moglie e l'amante sorpresi a letto nella casa coniugale dove era rientrato anzitempo da lavoro. L'uomo era stato già in precedenza a conoscenza della relazione della consorte e aveva intrapreso la separazione, non prima di averla divisa dal figlioletto per collocarlo in istituto. La donna allora aveva tentato la riconciliazione, cercando la mediazione di varie figure della loro comunità sociale che, una volta ristabilita l'unità familiare, non mancarono di giudicare Serafino troppo debole. Passati i mesi e diventato chiaro che i due adulteri non avevano affatto interrotto i rapporti, si arrivò alla mattina dell'aprile 1906, quando Serafino li sorprese in flagranza e, perso "il lume degli occhi", sparò. I giudici stabilirono che Serafino aveva agito in stato di vizio totale di mente e, come anticipato, lo assolsero.

Con una clamorosa assoluzione per "vizio totale di mente" si concluse nel 1908 anche uno dei processi più seguiti nell'Italia della *belle époque*, quello a carico dello scultore Filippo Cifariello, che aveva ucciso a colpi di pistola la moglie Maria De Browne, "la sciantosa", al culmine di un matrimonio guastato dalla gelosia³⁷.

Nel corso dei decenni, inoltrandoci nel periodo tra i due conflitti mondiali, non si registrarono cambiamenti sostanziali nelle "ragioni" addotte dagli uomini nelle violenze più gravi, nel modo in cui esse erano percepite e valutate dall'opinione pubblica, dalle comunità di riferimento, dal diritto. A disposizione degli avvocati difensori, dei giurati, dei giudici rimasero una vasta gamma di narrazioni e riferimenti socioculturali importanti (il delitto d'onore, quello passionale, la sospensione della capacità di intendere dovuta alla provocazione) che diedero luogo a sanzioni generalmente lievi, o comunque ridotte rispetto ad altri omicidi.

Gli uxoricidi presenti nel manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto tra il 1927 e il 1947 raccontarono tutti di aver agito in reazione al tradimento della moglie³⁸. La diagnosi più diffusa, nelle perizie che attestarono l'infermità, fu coerentemente quella di «paranoia con delirio di gelosia»: una categoria nosografica di grande interesse che, in accordo ai manuali di psichiatria del tempo, serviva a sanzionare l'eccedenza, il pensiero patologico che «oltrepassa la soglia della "normalità", travalicando un diritto al possesso che può dirsi legittimo fino a un certo punto»³⁹. Così, come accadde nei tribunali civili chiamati a stabilire caso per caso

quale fosse la quota di violenza correzionale accettabile e quale quella eccessiva, era ai periti medico-legali che – nei manicomi e nelle aule di tribunale – venne demandato il compito di chiarire quale fosse il limite entro cui il diritto di possesso, e le sue manifestazioni, erano normali. Torquato A. uccise nel 1927 la moglie a colpi di pistola dopo averla sottoposta negli anni a sevizie e violenze quotidiane. La coppia non riusciva ad avere figli e l'uomo era convinto che la colpa fosse della moglie e dei suoi comportamenti sessuali licenziosi, mai provati. L'omicida, dopo attenta analisi, venne giudicato non affetto da paranoia.

Un decennio dopo, nel 1937, Giovanni B. uccise la moglie Caterina nella loro casa coniugale ad Agrigento. Il delitto arrivò dopo anni di violenze, di segregazione, di umiliazioni e oltraggi, come quello di tenere la moglie al guinzaglio. L'esito, ancora una volta, era annunciato e l'intera comunità non si stupì della fine di quella donna riservata, sottomessa, impaurita. Tutti – sostennero gli stessi periti – avevano assistito senza intervenire alle violenze feroci, nonostante Caterina avesse anche tentato di allontanarsi dal marito e ricoverarsi dalla nonna. Sottolineando la mancata avvenenza della donna, la sua figura dimessa e poco attraente, i medici stabilirono che la gelosia morbosa di Giovanni, soltanto quella, fosse stata irragionevole e lo dichiararono affetto da «demenza precoce paranoide»⁴⁰, aprendogli le porte del manicomio dove rimase fino alla morte.

Ancora nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale, la gelosia e l'ira incontrollabile suscitata dall'infedeltà della moglie, così come la «grave provocazione» rappresentata da certe condotte femminili, erano considerate, dall'opinione pubblica e dai giudici italiani intenti a pronunciarsi su queste vicende, valide attenuanti, talvolta vere e proprie «ragioni di particolare valore morale»⁴¹.

Si prenda ad esempio il caso di Carlo M., che uccise la moglie a coltellate e martellate mentre dormiva, nella loro casa vicino Torino, nel maggio 1950⁴². La donna venne descritta durante il processo come litigiosa e di cattivo carattere, nonché notoriamente infedele al marito. L'uxoricida fu condannato dalla Corte di Assise di Ivrea a nove anni di reclusione, nonostante l'efferatezza del delitto, proprio grazie al riconoscimento di diverse attenuanti, tra cui quella dell'eccesso d'ira. Grazie a un'amnistia e alla libertà condizionale, uscì dal carcere dopo sei anni. Ancora: Giovanni C. uccise la moglie nel 1946 strangolandola con una corda e infierendo con armi da taglio sul corpo. A lui vennero riconosciute «le attenuanti di aver

agito per motivi di particolare valore morale ed in istato d'ira determinato dal fatto ingiusto di C. Cesarina [l'adulterio]»⁴³.

Negli omicidi di donne per mano dei loro partner, che siano avvenuti per follia, onore o troppo amore, ci sono alcuni elementi comuni che è opportuno sottolineare. In primo luogo dietro questi gesti estremi c'erano lunghe storie di violenze e maltrattamenti, compreso l'isolamento sociale della vittima. L'omicidio, dunque, solo in rari casi irrompeva sulla scena come un atto improvviso: interpellati, vicini e parenti non si mostravano affatto sorpresi dell'esito, sia che in qualche modo lo aspettassero e considerassero dovuto, sia che avessero cercato di impedirlo. In secondo luogo, il passaggio dalle violenze psicologiche e fisiche quotidiane all'omicidio avveniva non di rado sulla soglia della separazione o dell'allontanamento della moglie o fidanzata, come atto definitivo di esercizio di dominio sulla sua vita. Inoltre, è da notare come in alcune di queste storie abbia giocato un ruolo importante il ricatto al quale le madri, prive della potestà genitoriale, erano esposte, non potendosi allontanare dai mariti se non a costo di perdere i figli. Questione che rimanda in modo esplicito a quel nesso tra violenza e ordine delle famiglie da cui abbiamo preso le mosse.

Infine, le vicende finora evocate mostrano come a suscitare le ire e la furia omicida di mariti e fidanzati fossero i (presunti) comportamenti sessuali femminili. D'altra parte, interi segmenti della società e un diritto consolidato reputavano dovuta e comprensibile la vendetta maschile verso donne che agivano forme illecite, o considerate spregiudicate, di sessualità. Una convinzione culturalmente accreditata e che, infatti, ha condizionato il modo di svolgere i processi per uxoricidio almeno fino al secondo dopoguerra, rendendo centrale la disamina dei comportamenti e della moralità della vittima. Come nel caso dei processi per separazione, in definitiva si riteneva di dover valutare se il delitto fosse stato in qualche modo dovuto.

Il nesso, allora, tra violenza e sessualità femminile è un campo a cui dedicare ulteriore e specifica attenzione.

Violenza sessuata/violenza sessuale

Nel 1906 uscì il romanzo autobiografico *Una donna*, firmato Sibilla Aleramo, *nom de plume* di Marta Felicina (“Rina”) Faccio, considerato il primo best seller femminista italiano. Il romanzo, diviso in tre parti, raccontava

la vita dell'autrice dalla prima infanzia all'età adulta, dall'età della gagliardia a quella della sottomissione. Sibilla si raccontava bambina e ragazza ammalata dalla figura paterna, un uomo risoluto e a tratti capriccioso, che aveva fatto di Sibilla la sua figlia ideale. Dalla madre invece si sentiva lontana, percependola come una presenza sbiadita e troppo dimessa. Dopo la parentesi esaltante dell'adolescenza, quando forte e indipendente lavorava come contabile e segretaria nella fabbrica diretta dal padre, Sibilla precipitò in un'altra vita. Perse i favori del genitore l'unica volta che aveva provato a solidarizzare con la madre e, di lì a breve, quindicenne, ignorante di ogni questione, subì un rapporto sessuale, frettoloso e brutale, con un impiegato della fabbrica intenzionato a costruire la sua ascesa sociale legandosi a lei. «Disonorata», ebbe chiaro sin da subito di dover appartenere da quel momento a quell'uomo: il matrimonio era l'unico mezzo per riparare a quanto accaduto. Nel corso degli anni successivi la ragazza orgogliosa, audace e colta si trasformò inesorabilmente in una moglie intrappolata in casa, bersaglio di un marito ossessionato dalla sete di rivalsa e dalla gelosia. Malmenata, percossa, violentata, segregata, umiliata, gli anni passarono uno dopo l'altro fino alla risoluzione finale: l'allontanamento dalla casa coniugale, contrattato aspramente con il marito, al prezzo di lasciare il figlio che il diritto voleva solo del padre. «Chiaro e semplice il codice nei suoi versetti... Io lo conoscevo. Ma solo quando pensai a me stessa, sentii ch'ero io l'incatenata, che proprio su di me la legge era come la porta d'un carcere, ne sentii tutta la mostruosità. È possibile? La legge diceva ch'io non esisteva. Non esisteva se non per essere defraudata di tutto quanto fosse mio, i miei beni, il mio lavoro, mio figlio!»⁴⁴.

Una donna racconta, quindi, con straordinaria efficacia quanto la sessualità femminile sia al cuore della storia della violenza. Lo fa mettendo davanti agli occhi l'iniziazione sessuale di una ragazza brutalizzata e incosciente, l'approdo ineludibile e «riparatore» al matrimonio, l'ossessione per il controllo della sessualità della moglie in quanto deposito e specchio dell'onore e della reputazione sociale maschile, la normalità delle violenze sessuali coniugali e la funzione a esse affidata di confermare la proprietà maritale del corpo femminile.

In sostanza, esemplifica come uno dei perni dell'organizzazione della famiglia italiana sia stato il confinamento della sessualità femminile all'interno dell'istituto gerarchico del matrimonio. A questo proposito *Una donna* ci offre un riferimento a un fenomeno, pratica sociale diffusa e, insieme, istituto giuridico pienamente codificato, che si può a ben ragione

considerare il prodotto più riuscito di questa cultura secolare: il “matrimonio riparatore”.

Il Codice penale del 1889 stabilì con l'art. 352 che in caso di violenza carnale, di ratto, di atti di libidine e corruzione di minore di anni sedici, qualora l'autore del reato avesse contratto matrimonio con la vittima, il reato si sarebbe estinto, per lui e anche per i suoi eventuali complici. Il Codice del 1930 restrinse il campo ai soli casi di stupro, ma con l'art. 544 il matrimonio riparatore continuò a sopravvivere ancora per un cinquantennio.

Nell'uso e nel linguaggio comune novecentesco, erano chiamati e considerati matrimoni riparatori anche quelli che arrivavano a sanare la situazione di illiceità determinata da qualsiasi genere di rapporti sessuali prematrimoniali, anche se consenzienti e a maggior ragione in presenza di gravidanza avviata.

Nel passato, dunque, l'istituto del matrimonio riparatore, così come quello del ratto a fine del matrimonio, venne utilizzato anche da giovani coppie che intendevano combinare unioni non approvate dalle famiglie di provenienza⁴⁵.

Al di là dell'uso promiscuo della formula, o forse proprio in virtù di questo, il matrimonio riparatore di cui trattava il Codice penale, e che riguardava espressamente i casi di stupro, è una finestra spalancata sulla considerazione della sessualità femminile dall'Unità di Italia fino al Novecento inoltrato. Ciò che gli artt. 352 e 544 affermavano con forza era il fatto che il bene danneggiato in caso di violenza sessuale non fosse il corpo o la libertà femminile, ma l'onore e la purezza sessuale della vittima e quindi la reputazione di chi avrebbe dovuto vigilare sulla sua integrità. Non va sottovalutato, infatti, che la transazione – offerta e accettazione della proposta di matrimonio dopo la violenza – era un affare tra uomini, che aveva per protagonisti lo stupratore e, per la donna, il padre o altri familiari stretti che ne facevano le veci. Secondariamente, è necessario prestare attenzione alla logica interna del matrimonio riparatore per comprenderne appieno la portata: esso serviva a mettere al riparo, letteralmente “riparare”, un onore sessuale intaccato da uno o più rapporti avvenuti fuori e prima del vincolo coniugale e ricondurre la sessualità femminile nel perimetro dell'unica istituzione dove essa poteva manifestarsi in modo legittimo, perché controllata: la famiglia coniugale. Tanto per il legislatore, quanto per gli attori sociali, la violenza, i danni arrecati al corpo della donna o il suo consenso erano elementi secondari, se non irrilevanti. Questo spiega

anche perché fino alla fine del Novecento, anche nelle statistiche, si sia comunemente usata la stessa formula tanto per censire i matrimoni seguiti a rapporti consensuali tra giovani fidanzati che non avevano saputo aspettare o avevano voluto forzare le famiglie, quanto quelli seguiti a violenze.

La considerazione giuridica e sociale della sessualità femminile confluita e messa all'opera nel dispositivo del matrimonio riparatore si ritrova naturalmente anche nel modo in cui i codici italiani hanno rubricato il reato stesso di stupro.

All'indomani della nascita del Regno e fino alla fine del Novecento, infatti, la violenza carnale è stata collocata non tra i delitti contro la persona, ma prima tra i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie (Codice Zanardelli) e poi contro la moralità pubblica e il buon costume (Codice Rocco).

La circostanza che il bene aggredito dallo stupro e quello che richiedeva riparazione fossero il buon costume e la moralità pubblica spiega la lunga consuetudine di condotte processuali e sociali che intorno ai casi di violenza sessuale contro le donne hanno interrogato e messo sotto esame non tanto gli atti violenti e gli autori delle violenze, quanto l'onorabilità e i comportamenti femminili. L'iscrizione stessa nella categoria della "vittima" della violenza sessuale sottostava dunque a diverse variabili e condizioni, quali ad esempio la moralità, l'adesione o meno a determinati modelli di genere, la condizione sociale, la razza, la rispettabilità, la salute⁴⁶. Le prostitute, le scostumate, le "sedotte", le immigrate, le indigene delle colonie, le sboccate, le donne e le ragazze che non si mostravano e non erano considerate "innocenti" o titolari di un onore sessuale che meritava di essere difeso non sono apparse, né agli occhi del diritto né a quelli della società, vittime. Nella Firenze di fine Ottocento, persino le bambine di 9 e 10 anni, stuprate, se nel corso del procedimento davano segno di essere già edotte di questioni sessuali, smaliziate, anche solo perché sapevano dare un nome al sesso o agli organi genitali, non erano credute vittime⁴⁷.

Per un altro verso, il valore simbolico assegnato alla sessualità femminile, e quindi alla sua violazione, ha scritto importanti pagine della storia della violenza che solo recentemente la storiografia sta analizzando compiutamente. In questo caso il riferimento non è tanto alla storia della non-curanza giuridica e sociale verso le violenze perpetrare ai danni di donne "non idonee a passare da vittime", quanto alla spinta impressa da questa cultura della sessualità e dell'onore sessuale femminile a compiere violenze sessuali verso alcuni, specifici, gruppi di donne.

Gli studi sulla storia delle violenze coloniali italiane nel Corno d'Africa, per esempio, che hanno iniziato a mettere a tema la questione delle violenze di genere e sessuali perpetrata contro le donne indigene, permettono considerazioni rilevanti. Nei diari di ufficiali e soldati impiegati nelle guerre di conquista, nelle relazioni di commissioni di indagine, nei documenti della giustizia consolare, nei rapporti di polizia si trovano tracce di donne indigene sorteggiate tra i soldati, di stupri di massa e anche di bambine, di matrimoni forzati e di donne ridotte in schiavitù sessuale⁴⁸. Dietro questi stupri di conquista agì anche una cultura precisa: immagini, testi e discorsi che accompagnarono le imprese italiane in Eritrea, Libia, Etiopia, Somalia, costruirono l'equazione tra donna indigena e terra coloniale. In questo contesto discorsivo, il corpo delle donne incarnava il corpo del paese da conquistare e la profanazione, penetrazione, conquista dell'uno, invogliava e rafforzava il dominio sull'altro⁴⁹.

Importanti riflessioni, accanto a quelle offerte dagli studi riguardanti il colonialismo, provengono dalla storiografia che negli ultimi decenni ha messo a tema le violenze sessuali nei contesti di guerra, in particolare guardando alle guerre nazionali di fine Ottocento, a quelle mondiali, alle guerre etniche della fine del secolo scorso. Proprio il contenuto simbolico della sessualità femminile ha reso gli stupri un'arma di guerra molto offensiva: violando, umiliando, annientando le donne del nemico si celebra prima di tutto l'incapacità maschile di assolvere l'obbligo di difesa delle proprie donne, della propria patria, ma anche di assicurarsi una discendenza certa (cfr. CAP. 4).

Turning points: «ognuna raccoglie i frutti che ha seminato»

Il decennio Sessanta del Novecento si aprì con l'uscita del romanzo di Giovanni Arpino, *Un delitto d'onore* (1961), grande successo di critica e pubblico, finalista e secondo piazzato al premio Strega. La vicenda, ambientata in un piccolo centro dell'Avellinese nei primi anni Venti, aveva per protagonista un annoiato quasi quarantenne di ricca famiglia, Gaetano. L'uomo, invaghito di una diciassettenne di umili origini, analfabeto, orfana, nonostante il parere contrario della madre riuscì a sposarla, convinto che l'avrebbe trasformata nella moglie ideale. La prima notte di nozze la scoperta insopportabile, che vanificava ogni suo proposito e

rendeva ridicola la sua pregressa ostinazione: Sabina non era vergine. In un crescendo di deliri, rabbia, paura per le voci e le dicerie, Gaetano che ormai disprezzava quel corpo impuro e quella donna bugiarda, le tagliò la gola, uccidendola. A colpi di pistola, invece, uccise la sorella del seduttore, da tempo trasferitosi al Nord. Come da copione, infine, si consegnò ai carabinieri, certo con il suo avvocato che il processo per delitto d'onore si sarebbe risolto con una pena irrisoria⁵⁰.

Quasi contemporaneamente all'uscita del romanzo di Arpino, segnali inequivocabili del fatto che il codice dell'onore, con gli istituti giuridici e le pratiche sociali che si portava dietro, era ormai al centro di una riflessione culturale diffusa vennero anche dal cinema.

“Onore e famiglia”, è l'iscrizione sul monumento funebre dedicato al capofamiglia Vincenzo Ascalone, inquadatura che chiude il film *Sedotta e abbandonata* (1964) di Pietro Germi. L'uomo era morto di troppo onore, stroncato dallo sforzo di salvare (ricorrendo a qualsiasi mezzo: dal matrimonio riparatore al delitto d'onore) la reputazione familiare. Una reputazione che si voleva messa in pericolo dalla sedicenne figlia Agnese, sedotta e abbandonata da un più navigato compaesano.

La pellicola era stata preceduta da *Divorzio all'italiana* (1961), che si ispirava e storceva il romanzo di Arpino, e seguita da *Signori e Signore* (1965). La trilogia, satirica e amara, discuteva senza pietà l'ossessione maschile e nazionale per la reputazione e il tradimento, ma metteva in scena anche il carattere grottesco degli usi e degli abusi del delitto d'onore e del matrimonio riparatore nell'Italia degli anni Sessanta. Ovunque, tanto in Sicilia che in Veneto, luoghi di ambientazione dei film, le figure maschili erano seguite mentre, in modo frenetico e scomposto, si muovevano per difendere la propria fama o per affermare a ogni costo il diritto a fare e disfare le relazioni. Come si sarà compreso dal riferimento all'ultima scena di *Sedotta e abbandonata*, tuttavia, Germi non consegnò un bilancio positivo della conta tra legacci e licenze che il codice dell'onore scaricava sull'essere maschi. Era il segno che qualche crepa si stava a prendo.

Nella storia secolare del codice dell'onore è stato tuttavia un fatto di cronaca a equivalere nella memoria collettiva al punto di svolta: il caso Franca Viola. La ragazza, appartenente a una famiglia di modesta condizione di Alcamo, in Sicilia, nel 1965, quando aveva 17 anni, venne rapita dall'ex fidanzato Filippo Melodia, nipote di un noto mafioso locale e di condizione più agiata. Franca venne portata in un casolare, dove rimase per giorni, tenuta a digiuno e violentata. La famiglia Melodia si fece avanti

con la famiglia Viola per proporre la tradizionale riparazione – il matrimonio tra i due –, che avrebbe dovuto salvare Filippo dal carcere e Franca da un futuro da “svergognata”. Il padre di Franca non acconsentì e collaborò con la polizia per la sua liberazione, che avvenne nei primi giorni del 1966. Franca, confermando la scelta dei genitori e rifiutandosi di sposare Melodia, diventò presto la protagonista di un processo, celebrato a Trapani dalla fine del 1966, che galvanizzò la stampa nazionale, diventò oggetto di interpellanze parlamentari, attirò udienza dopo udienza centinaia di curiosi e fotografi. Filippo Melodia venne condannato a undici anni di reclusione.

A pochi giorni dalla sentenza, a Salemi, piccolo centro poco distante da Alcamo, un’altra giovane venne violentemente rapita dal suo ex fidanzato aiutato da due complici⁵¹. Da subito, mentre ancora della ragazza non si trovavano tracce, il padre dichiarò alla stampa la disponibilità ad appoggiare «un suo eventuale rifiuto a sposare l’ex fidanzato» e non si mancò di raccontare la partecipazione con cui la figlia Mattea aveva seguito la vicenda di Franca Viola, parteggiando per le sue scelte⁵². E così fu. La sera di Natale, dopo giorni di violenze e sequestro, Mattea appena liberata firmò la denuncia per ratto, violenza carnale e sequestro di persona contro Andrea Virtuoso. Il “nuovo caso Viola”, come venne battezzato, guadagnò meno notorietà ma rimane a testimoniare un processo di cambiamento ormai avviato.

Passarono ancora quindici anni, tuttavia, e si dovettero superare non poche resistenze espresse da ampi settori di area democristiana e conservatrice perché il Parlamento italiano approvasse la legge di abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore (legge 5 agosto 1981, n. 442), espellendo finalmente il delitto d’onore e il matrimonio riparatore dal Codice penale. Dietro questa battaglia, oltre a quelli di Franca e Mattea, c’è un altro nome di donna; quello di Tullia Carettoni Romagnoli. A lei, senatrice nelle fila della Sinistra indipendente, ex partigiana e politica impegnata dal dopoguerra per i diritti civili delle donne, per le riforme in campo scolastico e universitario, per la revisione dei codici nel segno dell’uguaglianza, si deve la proposta di legge, nella sua formulazione del 1976 ben più ampia e riformatrice, che poi passò ridotta all’osso nel 1981⁵³.

D’altra parte, nei primi anni Ottanta l’abrogazione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore pareva oramai inevitabile. Mutamenti demografici e di costume, del mondo del lavoro e dell’educazione, ma anche i movimenti femministi che si erano imposti sulla scena politica già da un decennio e la nuova stagione dei diritti inaugurata con la vita repubblicana

(cfr. CAPP. 3, 7 e 10) avevano intaccato profondamente anche il modo di pensare e vivere la famiglia, le relazioni di coppia, la sessualità.

Nel 1975, a quasi trent'anni dal dettato costituzionale che aveva sancito il principio dell'uguaglianza tra uomini e donne e, ancora più specificatamente, tra i coniugi, dopo intense mobilitazioni e iniziative femminili e femministe, era stato finalmente riformato anche il diritto di famiglia. Il provvedimento, che investì un ampio spettro di questioni e momenti della vita familiare (dal matrimonio alla filiazione, passando per la successione e la separazione), abolì la figura del capofamiglia, sancì la parità tra i coniugi e stabilì la podestà di entrambi i genitori sui figli.

La Costituzione, in particolare con gli artt. 3 e 29, costituì un riferimento fondamentale anche per il superamento della più granitica tra le fonti di legittimazione della violenza di genere: lo *ius corrugandi*. Proprio evocando il contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, la Corte di Cassazione penale si era pronunciata già con la sentenza del 22 febbraio 1956 affermando che l'art. 571 del Codice penale (abuso dei mezzi di correzione) non era applicabile al marito che avesse percosso la moglie, dal momento che al primo non competeva nessun potere correttivo nei confronti della coniuge. È questa la data comunemente riconosciuta come quella del primo rigetto del diritto di correzione maritale nei tribunali italiani.

Particolarmente lungo e accidentato, come già le vicende del matrimonio riparatore e del delitto d'onore lasciavano presagire, è stato infine il percorso che ha portato a un diverso approccio giuridico e sociale alla violenza sessuale. Forse anche per questo il tema ha costituito uno dei più importanti terreni di mobilitazione dei movimenti femministi degli anni Settanta, consapevoli che esso fosse un perno fondamentale della pretesa di dominio e controllo maschile.

Non casualmente, oltre che con le manifestazioni di piazza e notturne, l'apertura dei primi centri antiviolenza autogestiti, l'opera di riconoscimento della violenza praticata nei collettivi di autocoscienza, i convegni, percorsi esplorati da una storiografia ormai consolidata, le femministe dagli anni Settanta presero d'assalto i tribunali dove si celebravano i processi per stupro e violenze.

A essere contestato era il modo di condurre i processi, ancora tutti centrati sull'esame invasivo della vita privata e della condotta della donna, con magistrati e avvocati impegnati a decidere se la parte offesa meritasse o meno di essere considerata una vittima, quanto avesse provocato le

violenze, fino a che punto si potesse giudicarla sincera. La posta in ballo era alta. Questa cultura procedurale, condivisa in modo quasi universale e da molto tempo nella penisola, come abbiamo visto, produceva non solo nuove violenze su quante affrontavano i processi, ma funzionava come un efficace deterrente, rendendo manifesto quanto fosse sconveniente e pericoloso denunciare.

Una generazione di avvocate, tra cui spicca Tina Lagostena Bassi (1926-2008), ha partecipato ai movimenti femministi degli anni Settanta frapponendosi, nelle aule di tribunale, tra la propria assistita e gli avvocati difensori, i pubblici ministeri, i giudici. Rimane a testimoniare questo spaccato, ancora in gran parte da ricostruire, il documentario collettivo *Processo per stupro*, del 1979, trasmesso dalla RAI e visto quell'anno da dodici milioni di italiani⁵⁴. Le telecamere erano entrate nel Tribunale di Latina per seguire il processo per uno stupro di gruppo ai danni di una giovane donna, processo al quale presero parte anche centinaia di femministe. Pensato e proposto alla RAI da un gruppo di programmiste e registe proprio per svelare al paese cosa succedeva in processi del genere, il documentario restituì l'appassionata difesa di Lagostena Bassi che non nascose mai di volere un processo politico. Sugli schermi finirono anche il gioco di sguardi e battute ammiccanti tra gli uomini, togati e imputati, presenti in aula; le domande inquisitorie rivolte alla diciottenne Fiorella; lo scempio della sua vita privata, perpetrato udienza dopo udienza; le insinuazioni sulla sua disponibilità sessuale verso i quattro quarantenni processati; le arringhe, nelle quali – come abbiamo già visto nei casi di uxoricidio – veniva rilanciata quella cultura che la violenza l'aveva indotta. Basti come esempio, fra i tanti che si potrebbero portare, un passaggio delle conclusioni di uno degli avvocati degli stupratori, nel quale retoricamente chiedeva a Fiorella e a tutte le donne presenti in aula:

Cosa avete voluto? La parità di diritti. Avete cominciato a scimmiettare l'uomo. Voi portavate la veste, perché avete voluto cominciare a portare i pantaloni? [...] avete cominciato con il dire perché io alle 9 di sera devo stare a casa? [...] vi siete messe voi in questa situazione [...] non abbiamo chiesto noi questo e allora purtroppo ognuna raccoglie i frutti che ha seminato. Se questa ragazza si fosse stata a casa, l'avessero tenuta presso il caminetto, non si sarebbe verificato niente.

A tutti gli attori presenti sulla scena, dunque, era chiaro come la questione fosse eminentemente culturale e politica e riguardasse i limiti della libertà femminile.

Era altrettanto evidente che queste condotte processuali traevano forza dalla codificazione del reato di violenza sessuale, a fine anni Settanta ancora rubricato tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, e che di morale e costume inducevano a parlare nei dibattimenti.

Parallelamente alla mobilitazione nei tribunali, dunque, le varie anime del femminismo degli anni Settanta, ma anche le organizzazioni femminili legate ai partiti della sinistra e ai sindacati, intrapresero la campagna, nazionale, per una nuova legge sulla violenza sessuale. Avviata con la costituzione nel 1979 del Comitato promotore della legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale, che in pochi mesi raccolse 300.000 firme, la vicenda si concluse solo nel 1996, dopo che per cinque legislature erano state discusse, emendate, cambiate, fermate, circa quaranta diverse proposte di legge sulla materia, senza arrivare a un accordo tra le forze politiche⁵⁵. Soltanto dalla fine del secolo scorso, con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, la violenza sessuale è trattata dall'ordinamento italiano come un reato contro la persona.

La tenuta cronologica di istituti giuridici, pratiche sociali e convinzioni culturali che hanno legittimato la violenza di genere, nel corso della storia italiana, è un elemento intorno a cui raccogliere alcune riflessioni conclusive. Quelle che sono tradizionalmente considerate le cesure della storia contemporanea, come il passaggio dall'età liberale a quella fascista e poi ancora alla stagione repubblicana, non sembra abbiano operato nello stesso modo nella storia della violenza di genere. Il percorso che abbiamo seguito mostra piuttosto come, in riferimento a questo ambito, importanti discontinuità e l'avvio di processi lenti e accidentati di trasformazione delle norme e delle mentalità si siano avviati solo in tempi molto recenti e non possano di certo dirsi conclusi.

Come racconta il modo in cui la società italiana ha risposto nella stagione del confinamento, del ritorno a casa, in tempo di pandemia.

Approfondimenti bibliografici

BALESTRACCI F., *La sessualità degli italiani. Politiche, consumi e culture dal 1945 ad oggi*, Carocci, Roma 2020.

BODY-GENDROT, SPIERENBURG P. (eds.), *Violence in Europe: Historical and Contemporary Perspectives*, Springer, New York 2008.

- DONATO M. C., FERRANTE L. (a cura di), *Violenza*, in “Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche”, IX, 2, 2010.
- PISA B., *Il Movimento di liberazione della donna e il primo Centro contro la violenza sulle donne*, in S. Feci, L. Schettini (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Viella, Roma 2017, pp. 173-95.
- ROTH R., *Gender, Sex and Intimate-Partner Violence in Historical Perspective*, in R. Gartner, B. McCarthy (eds.), *The Oxford Handbook of Gender, Sex and Crime*, Oxford University Press, Oxford 2014, pp. 175-90.
- STRANGE C., CRIBB R., FORTH C. E. (eds.), *Honour, Violence and Emotions in History*, Bloomsbury, London 2014.

